

LA CIRCOLARE SUL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Periodico quindicinale

LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA ENTRATE IN VIGORE IN DATA 16 MARZO 2019

Di Avv. Filippo Ghignone

Avvocato del foro di Bologna - Studio Maffei Alberti e associati

Dottore di ricerca in Diritto Fallimentare

Comitato Scientifico

Avv. Filippo Ghignone - Studio Maffei Alberti e associati

Avv. Giuseppe Legrande - Studio Maffei Alberti e associati

Direttrice Responsabile: Luigia Lumia

Testata Registrata al Tribunale di Padova

Le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza entrate in vigore in data 16 marzo 2019

Autore: Avv. Filippo Ghignone

Avvocato del foro di Bologna – Studio Maffei Alberti e associati
Dottore di ricerca in Diritto Fallimentare

 in

<https://www.linkedin.com/in/filippo-ghignone-66315815/>

ABSTRACT

Il presente contributo illustra in maniera sintetica il contenuto delle disposizioni del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019) entrate in vigore in data 16 marzo 2019 e quindi oggi già pienamente operanti.

Un rapido *excursus* sulle norme di immediata applicazione che consenta all'operatore di cogliere, nello spazio di poche pagine, le principali novità introdotte dal legislatore con riferimento alla disciplina societaria, concorsuale e speciale (in particolar modo per quanto concerne la disciplina di cui al d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 in tema di garanzie degli acquirenti degli immobili da costruire).

Finalità precipua delle riflessioni che seguono è quella di inquadrare brevemente le novità di recente introduzione, al fine di consentire a ciascun professionista di avere contezza del generale sviluppo della normativa di riferimento e di individuare tempestivamente gli ambiti in cui si renderà necessario seguire ed approfondire il dibattito dottrinale che certamente si svilupperà nei mesi a venire.

SOMMARIO

Abstract	1
Sommario	2
1. Premessa.....	3
2. Le norme di natura processuale	4
2.1 Focus - L'individuazione del Tribunale competente a conoscere del concordato preventivo e/o dell'accordo di ristrutturazione del debito delle imprese di grandi dimensioni.....	5
3. Le norme di carattere operativo	8
3.1 La certificazione dei debiti fiscali e tributari	8
3.2 L'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure.	8
4. Le norme di natura sostanziale.....	10
4.1 I nuovi assetti organizzativi.	10
4.2 I nuovi limiti di obbligatorietà nella nomina degli organi di controllo.....	12
4.3 Il regime di applicazione dell'art. 2409 c.c. alle S.r.l.	15
4.4 La nuova disciplina della responsabilità degli amministratori.....	16
5. La disciplina delle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.....	18
6. Appendice normativa	21

1. PREMESSA

L'**art. 389** del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (di seguito per brevità "CCI") prevede che le disposizioni del medesimo codice entrino in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (il che significa in data 20 agosto 2020), fatta eccezione per talune particolari previsioni (dettagliatamente indicate al secondo comma della medesima disposizione) che risultano **entrate in vigore alla data del 16 marzo 2019** e, in quanto tali, oggi pienamente efficaci.

Tali disposizioni risultano riconducibili sostanzialmente a quattro distinti ambiti: troviamo infatti disposizioni di natura prettamente **processuale** (destinate a modificare talune previsioni in tema di competenza), previsioni di natura **sostanziale** (chiamate a modificare talune disposizioni del codice civile relative all'impresa ed alle società), previsioni di natura più prettamente **organizzativa** e previsioni volte ad integrare la disciplina relativa agli **acquirenti degli immobili da costruire**, così come di seguito suddivise:

	disposizioni del CCI	
Norme di natura processuale	27, I comma, CCI	Individuazione Tribunale competente a conoscere dei procedimenti di regolazione della crisi/insolvenza relativi a società in amministrazione straordinaria/grandi gruppi
	350 CCI	Individuazione Tribunale competente a dichiarare lo stato di insolvenza delle società in amministrazione straordinaria
Norme di carattere organizzativo	356-357 CCI	Albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure concorsuali
	359 CCI	Albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure concorsuali - funzionamento
	363-364 CCI	Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dei debiti tributari
	366 CCI	Modifica al Testo Unico in materia di spese di giustizia
Norme di natura sostanziale	375-377 CCI	Assetti organizzativi dell'impresa e delle società
	378 CCI	Modifica responsabilità degli amministratori
	379 CCI	Modifica della disciplina relativa alla nomina degli organi di controllo delle società
Garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da costruire	385-386-387-388 CCI	Modifica della disciplina esistente

2. LE NORME DI NATURA PROCESSUALE

Come accennato, l'[art. 389 CCI](#) prevede l'immediata entrata in vigore di una serie di norme di natura processuale che parzialmente modificano la disciplina propria della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (così come disciplinata dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e dal d.l. d.l. 23 dicembre 2003, n. 347) per quanto riguarda l'individuazione del Tribunale competente a (i) regolare i procedimenti per la composizione della crisi o dell'insolvenza; (ii) a conoscere di tutte le azioni che ne derivano; (iii) dichiarare lo stato di insolvenza della società.

Trattasi in particolare del primo comma dell'[art. 27 CCI](#) (rubricato "*Competenza per materia e per territorio*") e dell'[art. 350 CCI](#) (rubricato "*Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria*") (cfr. Appendice Normativa).

Le succitate previsioni normative puntano quindi ad individuare il Tribunale competente a conoscere dei procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza (così come definiti disciplinati dal Titolo III del CCI) e delle controversie che ne possano derivare nella particolare ipotesi in cui tali procedimenti interessino società in amministrazione straordinaria.

Tale individuazione è compiuta a favore del **tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2013, n. 168, essendo altresì specificato che detto tribunale dovrà essere individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, in conformità all'art. 4 del medesimo decreto legislativo.

Il disposto del primo comma dell'[art. 27 CCI](#) giunge così a differenziare **l'individuazione del Tribunale competente** a conoscere della procedura concorsuale in base ad un **criterio di rilevanza dimensionale del fenomeno della crisi e/o dell'insolvenza**, distinguendo i procedimenti relativi ad imprese in amministrazione straordinaria e/o a gruppi di imprese di rilevante dimensione rispetto a tutti gli altri procedimenti per i quali – in conformità a quanto stabilito dal successivo comma del medesimo [art. 27 CCI](#) – sarà competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha centro degli interessi principali, indipendentemente dal fatto che il tribunale così individuato sia o meno sede delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Tale previsione normativa si rivela coerente con quanto previsto dall'[art. 350 CCI](#), risultando funzionale a garantire piena identità tra il tribunale competente a conoscere delle procedure di composizione della

crisi o dell'insolvenza (concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti) ed il tribunale eventualmente chiamato a dichiarare lo stato di insolvenza delle stesse nell'ipotesi in cui la procedura preventiva intrapresa non dovesse trovare un esito positivo.

Del pari nuova appare la volontà del Legislatore di individuare detto tribunale facendo riferimento al “centro degli interessi principali” del debitore (così come definito dall'ultimo comma dell'[art. 27 CCI](#), norma di cui è prevista l'entrata in vigore trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ⁽¹⁾.

Inutile rilevare che sino a quando non sarà entrato in vigore l'intero complesso di norme contenuto nel CCI (e quindi anche l'ultimo comma dell'art. 27), il primo comma dell'[art. 27](#) farà inevitabilmente espresso riferimento ad un concetto (il “centro degli interessi principali”) che da un punto di vista normativo non avrà ancora raggiunto piena dignità, se non altro per il fatto che il comma dell'[art. 27](#) che ne definisce il contenuto è previsto entri in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ne discende che, sino a quanto non sarà entrato in vigore anche il secondo comma dell'[art. 27 CCI](#), l'individuazione del “centro degli interessi principali” risulterà rimessa ad una libera interpretazione da parte del singolo tribunale (che, fermo restando quanto precede, non sarà ancora vincolato ad applicare una norma non ancora in vigore).

2.1 FOCUS L'INDIVIDUAZIONE DEL TRIBUNALE COMPETENTE A CONOSCERE DEL CONCORDATO PREVENTIVO E/O DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DELLE IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI

L'entrata in vigore del primo comma dell'art. 27 e dell'art. 350 CCI determina, come detto, la necessità di individuare in base alla nuova disciplina il tribunale competente a conoscere dei procedimenti per la regolazione della crisi e dell'insolvenza (e quindi delle procedure di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti) delle società soggette alla disciplina della amministrazione straordinaria.

L'art. 27, primo comma CCI si riferisce infatti ai “*procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*” relativi alle “*imprese in amministrazione straordinaria*” (così letteralmente la norma citata).

A tale riguardo pare opportuno evidenziare la necessità di optare per un'interpretazione della norma che non

⁽¹⁾ A norma del quale “*Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente attività di impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con a residenza, il domicilio e, se quasi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota, o in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività di impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale, o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.*”

sia vincolata al tenore meramente letterale della stessa (che, se strettamente intesa, finirebbe per non avere spazio di applicazione, stante l'impossibilità di "regolare la crisi e/o l'insolvenza" di una società già assoggettata ad una procedura concorsuale – quale è l'amministrazione straordinaria – che presuppone l'intervenuto accertamento dello stato di insolvenza).

In considerazione di quanto precede, pare quindi doversi ricondurre la portata dell'art. 27 CCI non già e non tanto alle "imprese in amministrazione straordinaria", quanto piuttosto alle "imprese che, in ragione dei propri parametri dimensionali ⁽²⁾, risultino astrattamente soggette alla disciplina della amministrazione straordinaria", così recuperando un importante spazio operativo (peraltro coerente con il quadro normativo complessivo).

Ove si ritenga che tale opzione interpretativa possa trovare conferma, **il Tribunale competente a conoscere del concordato preventivo ovvero degli accordi di ristrutturazione di una società che, superando i parametri dimensionali richiesti dalla normativa speciale in tema di amministrazione straordinaria, possa ritenersi astrattamente assoggettata a tale disciplina, andrà individuato sulla base del disposto dell'art. 27, primo comma CCI**, così da incardinare la procedura di composizione preventiva della crisi presso il medesimo tribunale eventualmente chiamato a dichiarare lo stato di insolvenza laddove la procedura di carattere preventivo non dovesse avere un esito favorevole.

L'[art. 27 CCI](#) prevede che il nuovo criterio di individuazione del tribunale competente a conoscere dei procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza si applichi anche ai "gruppi di imprese di rilevante dimensione".

L'espressione "gruppi di imprese di rilevante dimensione" trova una diretta ed immediata definizione all'art. 2 del CCI ⁽³⁾, norma che, tuttavia, è prevista entri in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del CCI.

Orbene, per quanto non richiamate espressamente dalla norma che disciplina l'entrata in vigore della riforma si ritiene che tali locuzioni non possano non essere interpretate alla luce di quelle parti della riforma che vanno ad esplicitarne l'esatto significato.

Ciò significa che al ricorrere dei requisiti dimensionali indicati dalla direttiva 2013/34/UE all'art. 3 (paragrafi 6 e 7)⁽⁴⁾, la competenza a conoscere dei procedimenti per concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti sarà determinata sulla base di quanto previsto dall'[art. 27](#), primo comma CCI.

⁽²⁾ Parametri individuati rispettivamente dall'art. 2 del d.lgs. 270/99 e dall'art. 1 del d.l. 347/2003.

⁽³⁾ L'art. 2 CCI, lett. i) individua i "gruppi di imprese di rilevante dimensione" nei gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafi da 6 a 7 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

Va rilevato tuttavia, che pur essendo prevista l'immediata entrata in vigore del primo comma dell'[art. 27 CCI](#), **la previsione relativa ai gruppi di società di rilevante interesse non possa trovare una concreta applicazione fino a quando non sarà entrato in vigore l'intero Codice della Crisi** ed in particolare le disposizioni relative ai gruppi di imprese. Sino ad allora deve ritenersi che la competenza a conoscere di eventuali procedure di concordato preventivo e/o accordi di ristrutturazione dei debiti debba essere individuata sulla scorta di quanto ancora previsto dalla legge fallimentare in relazione a ciascuna società interessata (e dunque senza che possa assumere una rilevanza formale la crisi del gruppo di imprese).

(⁴) Di cui si riporta di seguito il testo: “6. I gruppi di dimensioni medie sono gruppi che non sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. 7. I grandi gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.2

